



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Cristina Fois Consigliere

dott. Francesca Lupino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 361 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2018 promosso da

_____), in persona del legale rappresentante, _____

_____), elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv.

Andrea Sorgentone, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,

appellanti

CONTRO

_____), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio degli avv.ti _____

_____), che li rappresenta e difende per procura generale 19-10-07 Notaio _____

appellata

All'udienza dell'11-03-2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte



- 1) in relazione al contratto di finanziamento accertare e dichiarare, stante l'erroneità del tasso Euribor a sei mesi da settembre 2005 a maggio 2008, con effetti fino al giugno 2009, che sia applicabile ex art. 1349 c.c. la media progressiva tra il valore di ottobre 2005 e quello del maggio 2009 Euribor a sei mesi;
- 2) per l'effetto condannare [REDACTED] alla restituzione della somma di euro 6.062,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
- 3) con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte

- 1) in via principale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva e comunque l'assoluzione della [REDACTED] in relazione alle domande relative alla ripetizione di somme rinvenienti dall'applicazione del tasso Euribor e, per l'effetto, il rigetto del proposto appello e la conferma, sul punto, della sentenza n. 901/2018 emessa il 13-08-2018 dal Tribunale di Sassari in R.G. 478/2015;
- 2) in via subordinata, salvo gravame, con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 901/2018 il Tribunale di Sassari rigettava le domande proposte dalla [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] e volte alla rettifica del saldo del conto corrente n. 31746 al 30-06-2014 nonché alla declaratoria di illegittimità dei tassi Euribor applicati sul mutuo stipulato il 13-07-04 e garantito da fideiussione, regolando di conseguenza le spese processuali.

Rilevata la contraddittorietà delle allegazioni di parte attrice laddove, da un lato, sosteneva la mancanza di un contratto scritto e, dall'altro, che il contratto conteneva clausole nulle, il tribunale prendeva atto della produzione della convenuta del contratto di apertura di conto corrente



sottoscritto in data 28-03-01 e della pattuizione ivi contenuta di tutte le condizioni regolanti il conto, ritenute conformi alla disciplina antiusura.

Quanto alla illegittimità dei tassi Euribor, perché oggetto di illecita manipolazione, il primo giudice si limitava ad osservare che l'istituto convenuto non aveva preso parte al cartello di banche sanzionate dalla Commissione Europea nel dicembre 2013 per aver alterato la misura del tasso Euribor relativo al periodo settembre 2005/maggio 2008 cosicché non poteva essere dichiarata responsabile dei relativi effetti sul contratto stipulato con la società attrice.

Avverso tale decisione hanno proposto appello la società [REDACTED] e i fideiussori, deducendo:

(i) la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. laddove il tribunale non esaminava le domande proposte in via gradata e, segnatamente, la domanda volta ad acclarare la nullità delle clausole del contratto eventualmente prodotto dalla banca, peraltro verificabili d'ufficio; (ii) la violazione degli artt. 117 Tub e 1346 c.c. nella parte in cui il tribunale considerava legittima la clausola sulla c.m.s., invece del tutto indeterminata, nonché gli addebiti per commissioni non previste espressamente in contratto; (iii) l'erronea interpretazione degli atti concernenti il tasso pattuito per il mutuo, di cui era dedotta la nullità in quanto frutto di un'intesa illegittima a monte, indipendentemente dalla partecipazione della banca mutuante; (iv) l'erronea liquidazione delle spese processuali sulla base di uno scaglione diverso da quello indicato dall'attore.

Gli appellanti hanno altresì ribadito che il conto corrente era affidato fin dall'origine e che era onere dell'istituto convenuto dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione di prescrizione.

Si è costituita [REDACTED], resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa in via parziaria con sentenza n. 122/21 sulla domanda di rettifica del saldo del conto corrente, al netto degli addebiti per c.m.s., per c.d.f. e di tutti i costi non pattuiti.

Con ordinanza del 19-03-21 è stata disposta la prosecuzione del giudizio in ordine al terzo motivo di impugnazione e conferito ulteriore incarico al c.t.u. affinché predisponesse un piano di



ammortamento alternativo per il periodo 29-09-05/30-05-08 al tasso legale ed al tasso sostitutivo in luogo del parametro Euribor.

All'udienza dell'11-03-22 la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il capo della sentenza oggetto della presente impugnazione ha ad oggetto la deduzione attrice circa l'illegittimità del tasso debitore, previsto nel contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 13-07-2004 in misura variabile pari alla media mensile dell'Euribor a 6 mesi, aumentato di 1,85 punti percentuali (art. 2), in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche nel periodo settembre 2005-maggio 2008, come accertato nella determinazione della Commissione Europea del 4-12-13.

Il tribunale non esaminava nel merito la questione della manipolazione del parametro Euribor, ritenendo dirimente la circostanza che la [redacted] non avesse preso parte al cartello sanzionato dalla Commissione Europea.

Gli appellanti hanno censurato detta argomentazione, evidenziando che l'illegittimità della clausola denunciata non era fondata sulla partecipazione della banca mutuante bensì sul fatto oggettivo della manipolazione del procedimento di fissazione dei valori sottostanti la formazione dell'Euribor in modo da alterarne l'entità, con la conseguenza che il tasso così determinato risultava frutto di un'intesa anticoncorrenziale e non poteva essere legittimamente utilizzato nel mercato. Ne conseguiva, secondo parte appellante, l'applicazione del tasso legale o, in alternativa subordinata, del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub o, in via ulteriormente subordinata, del tasso determinato ex art. 1349 c.c.

La censura è fondata nei termini che seguono.

Come è noto, l'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.



Il richiamo di tale parametro per stabilire *per relationem* le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca (cfr. Cass. Civ. n. 17110/19).

Il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005-maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4-12-2013.

In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'Euribor, nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'EBF o ancora prima di inviarla.

L'autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, lucrandone un forte guadagno una volta tornato l'Euribor a valori più bassi e così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 Trattato CE laddove dispone che *“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o*



falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione ... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.

Trattasi di disposizione di ordine pubblico vincolante per gli stati dell'Unione Europea (v. Direttiva 2014/104/UE), che trova riscontro nel diritto interno italiano all'art. 2 della Legge n. 287/90 ove è statuito: *“Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel a) fissare direttamente di prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”*, norma evidentemente finalizzata a perseguire l'obiettivo di tutelare il libero svolgimento del mercato proibendo qualsiasi distorsione della concorrenza anche mediante comportamenti non negoziali.

La decisione della Commissione Europea è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03).

La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata. Invero, la nullità dell'intesa antitrust a monte - recepita per determinare il tasso nel contratto a valle - comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor.



Il primo comma dell'art. 1418 c.c. ha concepito un sistema aperto di nullità per violazione di norme imperative, in cui rientra qualsiasi assetto contrattuale che si ponga in contrasto con precetti inderogabili, quale certamente la disciplina posta a tutela della libera concorrenza.

Al rilievo di nullità per violazione di norma imperativa sarebbe ostativa, secondo la banca appellata, la circostanza che il contratto *de quo* era stato stipulato nel 2004 cioè in data precedente alla accertata condotta anticoncorrenziale e che la Intesa Sanpaolo s.p.a. non aveva preso parte al cartello sanzionato dall'autorità antitrust.

Vanno al riguardo sviluppate alcune considerazioni di fondo.

Certamente la verifica della validità del contratto va condotta con riferimento al momento genetico del vincolo negoziale, rispetto al quale, secondo la dottrina tradizionale, sarebbero irrilevanti gli eventi sopravvenuti relativi ad uno degli elementi essenziali, tranne l'ipotesi delle nuove norme a carattere retroattivo, che inciderebbero sugli effetti del rapporto e non sulla validità dell'atto.

La questione merita però ulteriori riflessioni non già sulla ovvia considerazione che il giudizio di validità del contratto espresso al momento del suo perfezionamento non può essere rimosso alla luce di fattori sopravvenuti bensì in ordine alla sorte di quello stesso atto nel corso della sua durata ed alla sua perdurante validità e/o efficacia, in senso diacronico, a seguito dell'insorgenza di nuovi eventi.

Una delle fattispecie che ha dato origine a tale discussione è quella relativa ai contratti di mutuo ed all'incidenza del superamento delle soglie stabilite dalla legge antiusura durante lo svolgimento del rapporto.

In quanto contratto reale, il mutuo si perfeziona con la dazione della *res* cui corrisponde l'obbligo dell'*accipiens* di restituire il *tantundem eiusdem generis*, realizzando così la funzione economico sociale tipica di questo contratto; nondimeno è caratterizzato dalla durata del rapporto quale effetto della programmazione negoziale voluta dalle parti. Ed è proprio con riguardo alla durata che la Suprema Corte è intervenuta per risolvere il contrasto formatosi sulla applicabilità della L. 108/96 ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore ed anche a quelli stipulati



successivamente e recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto (S.U. n. 24675/17: "... più precisamente nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d'interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia"), assumendo che le disposizioni normative antiusura, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 1 d.l. n. 394/2000, attribuiscono rilevanza - ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario - al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi, "valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente".

L'elaborazione dei diversi orientamenti formatisi sulla materia è ricondotta dalle Sezioni Unite nel solco dell'interpretazione autentica dei precetti di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c. c.c. fornita dalla legge 108/96 come interpretata dall'art. 1 d.l. n. 394/2000, così preservando la clausola originariamente pattuita da qualsiasi censura di invalidità e/o inefficacia sopravvenuta per contrasto con la legge antiusura.

Gli orientamenti contrari appuntavano invece l'attenzione sulla inderogabilità delle disposizioni imperative e sui relativi effetti. Secondo Cass. Sez. I n. 4092/05 (conf. n. 4093/05, 2140/06, 6550/13), la nullità dei patti determinativi degli interessi con rinvio agli usi o in misura tale da raggiungere la soglia dell'usura, stabilita da norme entrate in vigore successivamente, in difetto di previsione di retroattività, non determina l'invalidità delle clausole originariamente pattuite, ma ne implica l'inefficacia *ex nunc*, traducendosi l'inefficacia sopraggiunta di un accordo di durata in ragione in tutto o in parte estintiva dei diritti con esso costituiti. A sua volta, Cass. Sez. I n. 9405/17 ribadiva il principio adottato nella sentenza n. 17150/16 laddove è sancita l'inefficacia *ex nunc* delle clausole dei contratti in corso divenute contrastanti con le disposizioni della legge 108/96 e la loro conseguente sostituzione con la disciplina legale, osservando che "la norma d'interpretazione autentica contenuta nel citato art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, secondo la quale la valutazione dell'usurarietà del tasso d'interesse deve essere svolta sulla base di quello pattuito



originariamente, non elimina l'efficacia del rilievo dell'illiceità dovuta al sopravvenuto superamento del tasso soglia ma esclude che possano essere applicate le sanzioni civili e penali (come specificamente indicato da Corte Cost. n. 29 del 2002) stabilite all'art. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. Questa costituisce l'unica opzione ermeneutica compatibile con la natura inderogabile ed imperativa della determinazione normativa periodica dei tassi soglia per ciascuna tipologia contrattuale ivi prevista".

L'argomentazione posta a fondamento della pronuncia delle Sezioni Unite inerisce invece la portata interpretativa della disposizione inderogabile esaminata, impegnativa per i contraenti soltanto nel momento della formazione dell'accordo anche sul piano della buona fede, pur con qualche "difficoltà" applicativa sul piano dell'esecuzione del contratto (v. pag. 13 sentenza); tuttavia non esclude in radice, ma anzi sembra presupporre, l'interferenza dei fattori sopravvenuti sulla validità ed efficacia dei contratti in corso, ammessa da quell'orientamento che riconosceva la sensibilità dei rapporti pendenti alla normativa sopravvenuta non retroattiva (sulla nullità sopravvenuta cfr. Cass. Civ. n. 827/99, che distingue la disciplina del fatto generatore del rapporto, che resta soggetta alla legge del suo tempo, da quella sul rapporto in corso, "... *la legge (n. 287/90) laddove stabilisce la nullità dell'intesa non chiede di far rilevare l'eventuale negozio che può costituire origine dell'effetto da evitare, ma piuttosto quella situazione, anche ulteriore all'eventuale negozio, che in quanto tale realizza un ostacolo al gioco della concorrenza ... La legge, stabilendone la nullità ad ogni effetto, ha voluto anche togliere l'efficacia di legge tra le parti che un eventuale negozio possiede per sua natura, se validamente costituito").*

In questi termini si propone la questione della ripercussione della nullità delle intese restrittive realizzate per la determinazione dei parametri Euribor sui contratti di mutuo a tasso variabile in corso nel periodo interessato dalla manipolazione.

Anche in questo caso non si discute della nullità della clausola sugli interessi al momento del perfezionamento del contratto bensì della perdurante validità/efficacia o inefficacia in senso stretto della determinazione convenzionale degli interessi che si accerti divenuta in contrasto con la norma



imperativa in materia di tutela della libertà del mercato e della concorrenza. Se nella fase dinamica del rapporto le condizioni stabilite in contratto vengono a porsi in contrasto con una disposizione inderogabile, deve quantomeno riconoscersi un'inefficacia in senso stretto della relativa clausola se non addirittura l'inefficacia derivante da nullità sopravvenuta, intesa quale contrarietà (parziale) del contratto prodottasi durante il suo svolgimento per effetto di un fatto sopraggiunto che impone la verifica della tenuta di validità delle condizioni originariamente pattuite proprio in considerazione della prestazione periodica del pagamento degli interessi (come nell'ipotesi del mutuo a tasso variabile, stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 108/96, in cui – per effetto del meccanismo convenzionale di determinazione della misura – venga oltrepassata la soglia usuraria in corso in esecuzione, che soltanto nella prospettiva consegnata dalle S.U. n. 24675/17 rimane irrilevante, mentre comporterebbe nullità sopravvenuta della clausola qualora si privilegiasse il momento del pagamento).

Nella specie, la contrarietà alla norma imperativa non si è concretata al momento della stipulazione del contratto, risalente al 2004, ma nel momento in cui il *tradens* aveva ricevuto interessi frutto di un'intesa nulla sopraggiunta che aveva reso invalida la clausola di determinazione del tasso corrispettivo anche agli effetti di cui all'art. 1284 c. 3 c.c.; in senso contrario si dovrebbe ammettere una deroga al principio *quod nullum est nullum producit effectum* e fare salvo il tasso privo di valido titolo nei rapporti con i destinatari finali della manipolazione, così limitando la tutela dei singoli debitori al solo piano risarcitorio nei confronti degli autori della violazione.

Non è fuor d'opera richiamare la decisione resa dalla Suprema Corte a sezioni unite (n. 41994/21) in materia di fideiussioni *omnibus* conformi al modello ABI dichiarato *in parte qua* anticoncorrenziale dal provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia. Per quel che qui interessa e tenendo conto che in quel caso la pratica anticoncorrenziale aveva comportato l'adozione di clausole standard nei contratti a valle, geneticamente viziati (cfr. Corte d'Appello Milano 29-09-21, Trib. Milano n. 9708/21, Trib. Torino n.3225/20 ove è evidenziato che il parametro Euribor incide invece sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso), il



principio di diritto adottato dalle Sezioni Unite spiega che la destinazione ad una pluralità di operatori di condizioni contrattuali in violazione della legge n. 287/90 altera la libertà del mercato non solo per l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, in quanto abbassa il livello qualitativo delle offerte rinvenibili erodendo la libera scelta; la tutela accordata dall'ordinamento - ha proseguito la Corte - non può essere limitata all'azione risarcitoria posto che *“la nullità dell'intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, che ne costituisce un conseguenziale effetto, tanto da legittimare anche un'azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del contratto medesimo”*.

Se così è, anche nella fattispecie di causa risulta riduttivo sul piano della tutela accordare al consumatore finale esclusivamente l'azione risarcitoria contro i partecipanti al cartello, mentre fare riferimento soltanto alla genesi del rapporto di durata significa confinare la portata della disposizione imperativa alla conclusione del contratto (che, ricordiamo, le S.U. n. 24675/17 hanno preferito in virtù dell'interpretazione autentica della normativa e non per un fatto ontologico) e sterilizzarla durante lo svolgimento del rapporto allorchè la fonte delle prestazioni eseguite dovrebbe invece continuare a mantenersi conforme al precetto.

Di contro, deve ritenersi che il cliente del contratto bancario indicizzato ad un tasso Euribor nullo a monte ha diritto di ottenere la declaratoria di nullità di una clausola che, per effetto della prevista variazione, recepisce in corso di svolgimento del rapporto un parametro nullo, frutto di una condotta in violazione della normativa antitrust, nonchè la ripetizione di quanto pagato senza titolo.

La nullità parziale del contratto di mutuo non travolge l'intero contratto, secondo il principio *utile per inutile non vitiatur*, non essendo dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il mutuo soltanto a quelle condizioni, e prescinde dall'elemento psicologico in capo al mutuante all'atto della stipulazione del contratto.

In applicazione della regola generale di cui all'art. 1284 c.c., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno dunque sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità.



Nella specie, il tasso di interesse variabile semestralmente determinato nella somma di una quota fissa pari a 1,850 punti per anno ed una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario Euribor a sei mesi (rilevato per valuta il trenta giugno e il trentun dicembre antecedente la decorrenza di ciascuna rata) deve essere sostituito dal tasso legale vigente nel periodo 31-12-05/30-05/08 (essendo gli interessi dal 29-09-05 al 31-12-05 dipendenti dalla quotazione Euribor al 30-06-05, non interessata dalla manipolazione), con una differenza di euro 13.438,53 rispetto all'ammontare degli interessi pacificamente pagati dai mutuatari (v. l'elaborazione dei differenti piani di ammortamento effettuata dal c.t.u. a pag. 5 della relazione).

La sostituzione del tasso deve essere integrale, seppure il tasso Euribor rappresenti la quota variabile cui si aggiunge una quota fissa, posto che il tasso così composto non è frazionabile arbitrariamente salvando la quota fissa, verosimilmente determinata anche in ragione della quota variabile.

In accoglimento dell'appello proposto dalla società mutuataria, deve essere dichiarata la nullità del tasso corrispettivo variabile applicato nel periodo 31-12-05/30-05/08 al contratto di mutuo stipulato il 13-07-04 tra l' [REDACTED] e l'appellata deve essere condannata alla restituzione dell'indebitto pari ad euro 13.438,53.

Le spese processuali vanno compensate tra le parti in considerazione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] *in parte qua* avverso la sentenza n. 901/18 del Tribunale di Sassari, dichiara la nullità dei tassi corrispettivi applicati nel periodo 31-12-05/30-05/08 al contratto di mutuo stipulato il 13-07-04 tra la [REDACTED] l' [REDACTED] condannando l'appellata alla restituzione in favore della [REDACTED] dell'indebitto pari ad euro 13.438,53;



2) compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Sassari il 14-07-2022

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu

